



Regolamento aziendale che disciplina l'organizzazione di un sistema di controlli sugli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Con il presente Regolamento Astea S.p.A., ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 152/2006 e del Titolo VIII del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'AATO3 Macerata con Delibera di Assemblea n. 5 del 23 aprile 2018 e successivamente modificato con Delibera di Assemblea n. 6 del 17 giugno 2021, intende organizzare e disciplinare, nell'ambito del Servizio Idrico Integrato gestito dalla stessa Astea S.p.A., un adeguato sistema di controlli sugli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura.
2. I controlli svolti ai sensi del presente Regolamento sono finalizzati sia alla verifica del rispetto della normativa ambientale, sia ai fini dell'applicazione della tariffa dovuta per il servizio di fognatura e depurazione.

Art. 2 Programmazione dell'attività di controllo

1. Il sistema dei controlli deve essere periodico, diffuso, effettivo ed imparziale.
2. Entro la fine di ogni anno solare, il Responsabile del Servizio Idrico Integrato di Astea S.p.A. stabilisce, in base a quanto previsto dalla convenzione con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – Macerata e tenuto conto del personale disponibile preposto all'attività ispettiva ai sensi del successivo art. 3, il numero minimo di controlli da effettuare, nel corso dell'anno successivo, presso le attività produttive che generano scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura mediante redazione di un programma di campionamento.
3. Fermo restando l'obbligo di controllare a rotazione, nel minor numero di anni possibile, tutte le attività produttive che recapitano acque reflue industriali in pubblica fognatura, il Responsabile del Servizio Idrico Integrato individua l'elenco delle attività produttive da sottoporre a controllo, con le seguenti priorità:
 - attività in possesso della prescritta autorizzazione ambientale che prevede lo scarico di sostanze pericolose o sostanze prioritarie e/o con volumi scaricati significativi;
 - attività per le quali sussistono segnalazioni di presunti scarichi anomali da parte di Pubbliche Amministrazioni e Enti preposti ai controlli;
 - attività che, in attuazione degli autocontrolli prescritti nell'autorizzazione allo scarico, hanno trasmesso ad Astea S.p.a. rapporti di prova che evidenziano, per uno o più parametri, valori prossimi ai valori limite stabiliti in autorizzazione;
 - attività correlabili ad ingressi di reflui anomali negli impianti di depurazione rilevati dal Gestore;
 - attività i cui scarichi siano risultati non conformi in precedenza;
 - attività con importo di tariffa di fognatura e depurazione significativo;
 - attività potenzialmente rilevanti da un punto di vista dell'impatto ambientale sulla matrice corpi idrici.

astea spa
società capogruppo con sede legale in via Lorenzo Gigli, 2 Recanati MC
e sede amministrativa in via Guazzatore, 163 Osimo AN

codice fiscale e partita iva 01501460438
iscritta al registro delle imprese di MC n. 01501460438 e R.E.A. 157491
capitale sociale euro 76.115.676 i.v.

gruppoastea

nelle Marche dal 1909

www.asteasp.it



4. Salvo specifiche esigenze che richiedano l'effettuazione di controlli a sorpresa, lo svolgimento dell'attività di controllo, di regola, è comunicato al titolare dell'autorizzazione allo scarico con un anticipo di almeno 48 ore a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 3 Personale preposto all'attività di controllo e dotazione strumentale

1. È costituito all'interno dell'organigramma di Astea S.p.A. un apposito Servizio di Controllo, diretto e coordinato dal Responsabile del Servizio Idrico Integrato e composto sia da personale dell'Ufficio Autorizzazioni allo Scarico, sia da personale operativo del Servizio Fognature.
2. Il personale assegnato al Servizio di Controllo è dotato di adeguata capacità ed esperienza; allo stesso è garantita periodica e specifica formazione.
3. Al personale addetto al Servizio di Controllo è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 c.p.p. in forza dell'art. 74 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'AATO3 Macerata.
4. Il personale preposto al Servizio di Controllo è dotato di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale di Astea S.p.A., contenente le generalità dell'addetto ed una sua fotografia ”.
5. Il personale preposto al Servizio di Controllo è dotato di adeguata attrezzatura.

Titolo II – Modalità di svolgimento dell'attività di controllo

Art. 4 L'accesso allo stabilimento

1. Prima di effettuare l'accesso allo stabilimento oggetto di controllo, gli addetti si dotano dell'autorizzazione allo scarico (contenuta nell'Autorizzazione Unica Ambientale, nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 o in altra autorizzazione comprendente l'autorizzazione allo scarico) nonché i relativi elaborati progettuali approvati.
2. Al momento dell'accesso allo stabilimento, gli addetti al controllo si qualificano esibendo il tesserino di riconoscimento in loro possesso e richiedono la presenza del titolare dello scarico, ossia del legale rappresentante dell'impresa che gestisce lo stabilimento, o di suo delegato; in mancanza del titolare dello scarico o di suo delegato, il controllo è comunque svolto alla presenza del personale dell'impresa materialmente in servizio presso lo stabilimento.
3. Nel caso in cui il gestore dello stabilimento neghi o ostacoli l'accesso ovvero muti artificiosamente lo stato dei luoghi al fine di impedire, intralciare o eludere l'attività di controllo, gli addetti provvederanno a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica territorialmente competente per il reato di cui all'art. 452-septies del codice penale o per il più grave reato eventualmente configurabile. Nel caso in cui sia negato l'accesso allo stabilimento, gli addetti al controllo programmano una nuova visita ispettiva richiedendo la presenza dei Carabinieri Forestali o dell'ARPAM territorialmente competenti.

Art. 5 Documentazione dell'attività di controllo

1. Gli addetti al controllo provvedono a documentare ogni attività svolta all'interno dello stabilimento, al fine di controllare il rispetto dei limiti prescritti nell'autorizzazione, mediante apposito verbale e, all'occorrenza, apposito rapporto di ispezione, dagli stessi redatti e sottoscritti all'esito di tutte le operazioni svolte.
2. Gli addetti al controllo possono procedere a rilievi videofotografici dei luoghi oggetto di ispezione e delle operazioni compiute.
3. Il titolare dello scarico o il suo delegato o la persona comunque presente al controllo ha diritto di presenziare a tutte le operazioni, purché ciò non costituisca impedimento o ostacolo all'attività di controllo; ha altresì diritto di rilasciare dichiarazioni da riportare nel verbale e/o nel rapporto di ispezione.
4. Il verbale e/o il rapporto di ispezione sono sottoscritti anche dal titolare dello scarico o dal suo delegato o dalla persona comunque presente al controllo, che ha diritto a riceverne una copia; nel caso in cui questi si rifiuti di firmarli o di riceverne copia, gli addetti al controllo ne danno atto nei medesimi e provvedono ad inviarne copia al titolare dello scarico mediante posta elettronica certificata entro 48 ore dall'ispezione e comunque prima dell'inizio delle eventuali analisi sui campioni prelevati.

Art. 6 Campionamenti e analisi

1. Eventuali campioni dello scarico in fognatura sono prelevati nei punti assunti a riferimento nell'autorizzazione allo scarico (cosiddetti "pozzetti fiscali").
2. Il campionamento dello scarico deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche vigenti, in particolare nell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle specifiche procedure ed istruzioni operative aziendali.
3. Di ogni campione sono formate n. 3 aliquote, di cui la prima viene sottoposta ad analisi ai sensi del successivo comma 6, la seconda viene consegnata al gestore dello stabilimento e la terza è tenuta a disposizione per eventuali ulteriori verifiche/revisioni.
4. Ciascuna aliquota deve essere adeguatamente sigillata ed identificata al fine di salvaguardare l'integrità del campione fino all'inizio delle analisi.
5. Le aliquote di campione prelevate dal personale addetto al controllo devono essere conservate e trasportate nel rispetto delle vigenti norme tecniche e secondo specifiche istruzioni operative aziendali.
6. La prima aliquota del campione è inviata da Astea S.p.A. ad un laboratorio esterno accreditato affinché proceda alle analisi dei parametri previsti dall'autorizzazione e ad ulteriori eventuali necessari per la determinazione della tariffa o quelli per i quali, in relazione a specifiche problematiche segnalate ad Astea S.p.A., sussiste l'esigenza di procedere alla relativa indagine.
7. Nel verbale e nell'eventuale rapporto di ispezione redatti a norma dell'art. 5, comma 1, è data indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui saranno svolte le analisi del campione prelevato

nonché della facoltà per il titolare dello scarico di presenziare alle stesse personalmente o mediante persona all'uopo delegata, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

Art. 7 Ulteriori attività di controllo

1. In occasione dell'accesso allo stabilimento il personale addetto al controllo nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, oltre all'attività di campionamento delle acque reflue di scarico, può provvedere:
 - a) alla verifica del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico;
 - c) all'acquisizione di ogni altra informazione o documentazione necessaria alla determinazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione;
 - d) alla verifica dell'effettiva gestione dello stabilimento da parte del titolare dello scarico;
 - e) all'acquisizione di eventuali deleghe conferite dal titolare dello scarico in materia ambientale;
2. Successivamente all'accesso presso lo stabilimento, il personale addetto al controllo può inoltre provvedere ad acquisire ogni altra informazione o documentazione utile o necessaria per il completamento dell'accertamento.

Art. 8 Esiti dell'attività di controllo

1. Qualora, nell'ambito dell'attività di controllo, accertino condotte illecite comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 152/2006 o di altra disposizione in materia ambientale, gli addetti al controllo redigono apposito verbale di contestazione ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/1981, il quale, controfirmato dal Responsabile del Servizio Idrico Integrato, a firma dell'Amministratore Delegato o Direttore Generale di ASTEA S.p.A., viene notificato nel termine di 90 giorni dall'accertamento al trasgressore o ai trasgressori nonché alle persone obbligate in solido.
2. Qualora, nell'ambito dell'attività di controllo, gli addetti al controllo acquisiscano notizia di reato o rilevano violazioni dell'autorizzazione allo scarico, istruiscono i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti da inviare agli interessati ed alle Autorità competenti a firma dell'Amministratore Delegato o Direttore Generale di ASTEA Spa.
Ricorrendone i presupposti, gli addetti al controllo provvedono ai sensi della parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006, chiedendo ad ARPAM di asseverare tecnicamente la prescrizione predisposta.

Art. 9 Visite di verifica

1. Nel caso in cui si accertino condotte in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, gli addetti al controllo programmano un'ulteriore visita ispettiva al fine di verificare il ripristino del rispetto dell'autorizzazione.
2. L'attività di verifica prevista dal precedente comma può coincidere con la verifica prevista dall'art. 318-quater del D.Lgs. n. 152/2006 o con l'attività di controllo richiesta dall'Autorità Competente nei provvedimenti assunti a norma dell'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006.

astea spa

società capogruppo con sede legale in via Lorenzo Gigli, 2 Recanati MC
e sede amministrativa in via Guazzatore, 163 Osimo AN

codice fiscale e partita iva 01501460438
iscritta al registro delle imprese di MC n. 01501460438 e R.E.A. 157491
capitale sociale euro 76.115.676 i.v.

gruppo**astea**

nelle Marche dal 1909

www.asteasp.it





Art. 10 Scarichi non autorizzati

1. In caso di segnalazione di terzi o di necessità di servizio per anomalie riscontrate il personale del Servizio di Controllo di Astea S.p.a. nell'ambito dell'attività di controllo disciplinata dal presente Regolamento, sentito il Responsabile del Servizio Idrico Integrato, può accedere presso stabilimenti che non risultano autorizzati allo scarico in pubblica fognatura al fine di accettare l'eventuale presenza di scarichi non autorizzati.

Art. 11 Archiviazione dei documenti

Copia di tutti i verbali, i rapporti di analisi e la relativa corrispondenza (all'Utente, alle Autorità competenti) vengono appositamente archiviati come previsto nella specifica procedura aziendale.

astea spa
società capogruppo con sede legale in via Lorenzo Gigli, 2 Recanati MC
e sede amministrativa in via Guazzatore, 163 Osimo AN

codice fiscale e partita iva 01501460438
iscritta al registro delle imprese di MC n. 01501460438 e R.E.A. 157491
capitale sociale euro 76.115.676 i.v.

gruppoastea
nelle Marche dal 1909

www.asteaspait

